

Interpellanza: Indennità Assistente del Sindaco -

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO: NOTO CARMELO, DEMICHELIS GIANFRANCO, ANTONINO PITTARI.

PREMESSO

Che con provvedimento n.146 del 23 Luglio scorso la Giunta ha attribuito all'Assistente del Sindaco l'indennità ex articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267. pari a Euro 3840 lordi.

CONSIDERATO

Che codesto gruppo politico aveva, nei mesi passati, sollevato perplessità sul passaggio da un contratto part-time ad un full-time, deliberato a dicembre 2014, considerando legittimo nella forma il tutto ma politicamente deprecabile perché il medesimo contraddiceva l'Impegno elettorale dello stesso Sindaco ("l'impiego di personale extra non doveva gravare sulle casse comunali - ipse dixit.)

CONSTATATO

Che tutte le R.S.U. hanno apertamente e pubblicamente contestato tale scelta perché si evidenzia "la volontà della Parte pubblica di forzare le regole, a favore di pochi, rifiutando di applicare le norme contrattuali nei modi corretti e consigliati anche dall'ARAN, attuando una poco "ETICA GESTIONE AD PERSONAM" che acuisce...le differenze tra i dipendenti, con una ripercussione negativa sull'ambiente lavorativo".

INTERPELLANO IL SINDACO per sapere:

- Se ritiene ETICO far ricadere i costi sul Comune e sui cittadini di Cuneo dovuti "alle accresciute funzioni e le assunzioni di nuovi compiti e le assunzioni di nuovi compiti e conseguenti impegni in capo alla figura del Sindaco".
- Se ritiene ETICO (anche se la norma contrattuale lo vieta) quantificare il lavoro straordinario prima che esso, di fatto, venga svolto.
- Cosa si intende per lavoro straordinario, e nello specifico qual è stato il "lavoro straordinario" che abbia comportato questo emolumento "ad personam".
- Se ritiene ETICO e LEGITTIMO erogare un compenso incentivante la produttività per un contratto (ex articolo 90) che non lo prevede.
- Se ritiene ETICO e LEGITTIMO quantificare le ore di lavoro e l'eventuale straordinario per un contratto (ex articolo 90) in cui all'atto della stesura si consiglia che non vi sia: a)determinazione dell'orario di lavoro b)obbligo di rispetto di orario di lavoro ne controllo dello stesso (Corte dei Conti Lazio sent.783 2 aprile 2003, sent. 137 22 aprile.) Tutto ciò al fine di evitare che in futuro possa essere avanzata, da parte di tali lavoratori, richiesta di riconoscimento di svolgimento di lavoro subordinato, riconoscimento che costantemente la giurisprudenza conferma in presenza degli elementi sopra elencati.
- Se ritiene LEGITTIMO assumere tramite (ex articolo 90) personale addetto allo STAFF ed assegnare lo stesso presso un settore organizzato dell'ente (in questo caso il settore "Cultura e manifestazioni" e non alla "Segreteria Generale" come aveva dichiarato il Sindaco in Consiglio Comunale.).A tal proposito ricordiamo che nell'attuare tali contratti la Corte dei Conti nelle sentenze sopra citate, consiglia che dal contratto stesso risulti chiaramente a) non vi sia uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente.

V.P.L. / 15/9/15

In attesa di una risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.

Carmelo NOTO, Gianfranco DEMICHELIS , Antonino PITTARI



COMUNE DI CUNEO	
PROT. N°	58456
	185
15 SET. 2015	
PROTOCOLLO GENERALE SEGRETARIA GENERALE	